

## Contratto di mutuo sostegno Cassa pensione

(ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 lettera C del regolamento)

### Art. 1 Parties

	Assicurato/beneficiario di rendita:	Persona assistita:
Cognome/Nome		
Via/N./NPA/Località		
Data di nascita		
Luogo d'origine/Nazionalità		
N. AVS/N. PID		

### Art. 2 Sostegno negli ultimi 3 anni

Spuntare la voce del caso e inserire tutti i dati :

- a)  L'assicurato/beneficiario di rendita ha provveduto dal \_\_\_\_\_ al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita e le ha regolarmente fornito il proprio sostegno da tale data con un importo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_ .

oppure

- b)  L'assicurato/beneficiario di rendita ha provveduto dal \_\_\_\_\_ al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita e le ha regolarmente fornito il proprio sostegno da tale data con le seguenti modalità:

Data	Importo en CHF	Data	Importo en CHF	Data	Importo en CHF

### Art. 3 Sostegno futuro

Spuntare la voce del caso e inserire tutti i dati :

- a)  L'assicurato/beneficiario di rendita si impegna a provvedere in futuro, \_\_\_\_\_, al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita e fornirle regolarmente il proprio sostegno con un importo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_ .

oppure

- b)  L'assicurato/beneficiario di rendita si impegna a provvedere in futuro al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita e a fornirle regolarmente il proprio sostegno con le seguenti modalità :

Data	Importo en CHF	Data	Importo en CHF	Data	Importo en CHF

**Art. 4 Conferme e obblighi di informazione**

Entrambe le parti contraenti confermano con la presente, insieme o singolarmente:

- 4.1 che l'assicurato/beneficiario di rendita ha provveduto regolarmente, e già da almeno tre anni al momento della comunicazione alla Cassa pensione, al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita;
- 4.2 che l'assicurato/beneficiario di rendita provvederà anche in futuro ai sensi dell'art. 3 al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita.

Le parti si impegnano a informare immediatamente la Cassa pensione per iscritto in particolare in caso di: cessazione del sostegno; modifiche relative alle soprastanti conferme rilasciate negli artt. 4.1 e 4.2; o nel caso di qualsiasi altra variazione rilevante ai fini del presente contratto. In ciascuno di questi casi dovranno essere presentati appropriati documenti giustificativi.

La Cassa pensione declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

In caso di dati/conferme mendaci e/o informazioni mancanti, decade senza sostituzione qualsiasi diritto nei confronti della Cassa pensione a prestazioni dovute per il sostegno. La Cassa pensione si riserva di sporgere denuncia penale in caso di pretese illegittime e/o utilizzo illegittimo di prestazioni.

**Art. 5 Motivo del sostegno****Art. 6 Ulteriori disposizioni**

Le parti hanno letto le note importanti riportate a pagina 3 del presente contratto e le approvano. Esse prendono atto del fatto che le pagine 1 e 2 del presente contratto sono stampate sulle due facciate di un unico foglio e che il contratto deve essere firmato. Il presente contratto deve essere in possesso della Cassa pensione in tempo di vita dell'assicurato/beneficiario di rendita. Determinanti per eventuali prestazioni alla persona assistita sono le disposizioni legali e regolamentari in vigore al momento del decesso dell'assicurato/beneficiario di rendita. È fatta espressa riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle presenti disposizioni e al modello di contratto «Contratto di mutuo sostegno Cassa pensione».

**Art. 7 Validità di precedenti contratti di mutuo sostegno per la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)**

Il presente contratto sostituisce ogni eventuale precedente contratto di mutuo sostegno delle parti per quanto concerne la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera).

**Art. 8 Entrata in vigore/diritto applicabile**

Il presente contratto entra immediatamente in vigore con la firma di entrambe le parti ed è soggetto al diritto svizzero.

Luogo/Data

Firma Assicurato/Beneficiario di rendita

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo/Data

Firma

Persona assistita

Rappresentante legale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Note importanti**

Il contratto di mutuo sostegno Cassa pensione non è inteso per regolamentare in modo esaustivo un rapporto di sostegno. La sua finalità è in particolare quella di tutelare eventuali diritti derivanti dal Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), che in determinate condizioni prevede un capitale di decesso a favore della persona assistita da un assicurato/beneficiario di rendita.

La Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) invia all'assicurato/beneficiario di rendita una conferma entro 30 giorni dal ricevimento del contratto di mutuo sostegno. Se entro tale termine non è stata ricevuta alcuna conferma, si prega di contattare la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera).

Per tutelare eventuali diritti al capitale di decesso, oltre al presente contratto di mutuo sostegno è tassativamente obbligatorio che l'assicurato/beneficiario di rendita registri la persona assistita nel modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» (si veda l'art. 65 cpv. 7 del Regolamento delle prestazioni) e che la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) sia in possesso di tale documento in tempo di vita dell'assicurato/beneficiario di rendita.

Prima della prestazione di un eventuale capitale di decesso, la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) controlla se sono (ancora) soddisfatti i requisiti ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari applicabili in quel momento. L'onere della prova per il soddisfacimento delle condizioni del diritto alla prestazione è a carico della persona assistita, che è tenuta a presentare come prova alla Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) i documenti giustificativi richiesti dalla stessa.

In particolare, con la cessazione del sostegno o con il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 4.1 e 4.2 del presente contratto di mutuo sostegno, decade senza sostituzione qualsiasi diritto nei confronti della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) a prestazioni dovute per il sostegno.

Il contratto di mutuo sostegno Cassa pensione è valido solo se completamente e correttamente compilato e firmato, e se il testo contrattuale non è stato modificato.

Se la persona assistita è rappresentata da un rappresentante legale, un documento ufficiale comprovante il potere di rappresentanza deve essere consegnato alla Cassa pensione.

Il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione 1 si utilizza sia per la Cassa pensione 1 che per la Cassa pensione 2 (art. 55 par. 3 lett. c Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione 2).

La forma maschile usata nel presente contratto si riferisce a persone di entrambi i sessi.